



## AVVERTENZE

### per la compilazione della richiesta di detrazioni per lavoro e carichi famiglia

(Artt. 12-13 D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.)

#### **NOVITA' 2022**

L'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021 ha apportato modifiche all'articolo 12 del TUIR in materia di detrazioni fiscali, per effetto delle quali **dal 1° marzo 2022**:

- ✓ le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età **pari o superiore a 21 anni**;
- ✓ sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l'ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose prevista dal comma 1-bis) dell'articolo 12.

Pertanto, **a decorrere dal 1° marzo 2022**, l'ateneo in qualità di sostituto di imposta:

- ✓ ha provveduto a revocare d'ufficio le detrazioni e le eventuali maggiorazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni;
- ✓ continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l'assegno unico e universale eventualmente richiesto dal dipendente all'INPS.

#### **DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (ART. 12 TUIR)**

Le detrazioni spettano DAL MESE in cui si sono verificate le condizioni di spettanza SINO AL MESE in cui le condizioni cessano. La richiesta deve contenere obbligatoriamente il CODICE FISCALE dei soggetti per i quali vengono richieste le detrazioni.

#### **CONIUGE A CARICO**

Si considera a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi complessivi superiori ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

#### **FIGLI A CARICO DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 21 ANNI**

Si considerano a carico (indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli di età pari o superiore a 21 anni, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi complessivi superiori ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato ad euro 4.000.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero,

---

#### **Direzione Risorse Finanziarie**

#### **Trattamenti Economici**

Via dell'Artigliere,8 - 37129 Verona

T: +39 045 8028425-353-739

ufficio.stipendi@ateneo.univr.it

P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234



previo accordo tra le parti, al 100% al genitore in possesso del reddito complessivo più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta interamente all'altro coniuge.

La circolare n.15 del 16/3/2007 dell'Agenzia delle Entrate precisa che la detrazione è ripartita nella misura del 50% per ciascun genitore, salvo un diverso accordo tra le parti che attribuisca l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

In caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione è prevista la possibilità di devolvere in favore dell'altro genitore la detrazione non fruita per incapacienza e quest'ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o in caso di affidamento congiunto un importo pari al 50% (Risoluzione n.143/E 30.12.2010).

Se l'altro genitore manca (per decesso o stato di abbandono del coniuge certificato dall'autorità giudiziaria) o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, si applica al primo figlio e per gli altri figli la detrazione prevista per il coniuge, se più favorevole. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione si verifica nelle seguenti ipotesi, premesso che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia effettivamente e legalmente separato:

1. quando l'altro genitore è deceduto;
2. quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali;
3. quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

## **VALIDITÀ**

Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. In ogni caso la dichiarazione avrà validità fino a nuova comunicazione da parte del dipendente.

## **ALTRI FAMILIARI A CARICO**

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori ad € 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del Codice Civile, che convivono con il contribuente o percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'ammontare della detrazione va ripartita "proquota", tra coloro che ne hanno diritto.

## **DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 13 TUIR)**

La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'art.49 del TUIR (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere

---

**Direzione Risorse Finanziarie**

**Trattamenti Economici**

Via dell'Artigliere,8 - 37129 Verona

T: +39 045 8028425-353-739

ufficio.stipendi@ateneo.univr.it

P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234



a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR. La detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Il lavoratore può richiedere al sostituto la non applicazione della detrazione di cui all'art. 13 del TUIR nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa presumere di aver diritto ad una detrazione inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto.

Si precisa che per i figli che hanno **già compiuto 21 anni di età a Marzo 2022** non vi è necessità di presentare una **nuova** domanda di detrazione. In tal caso si invitano gli utenti ad utilizzare il presente modulo unicamente al fine di comunicare VARIAZIONI o a perfezionare ex novo la domanda.

Invece, per i figli che **compiono 21 anni a decorrere dal mese di Aprile 2022**, dovrà essere presentata una NUOVA domanda di detrazione mediante compilazione del presente modulo.

Si prega di restituire l'allegato modulo compilato, sottoscritto ed accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità a [ufficio.stipendi@ateneo.univr.it](mailto:ufficio.stipendi@ateneo.univr.it).



## RICHIESTA DELLE DETRAZIONI PER LAVORO E CARICHI FAMIGLIA

Artt. 12-13 D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.

### DICHIARAZIONE

(Ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali, di cui all'art 76 per le dichiarazioni mendaci)

AL MAGNIFICO RETTORE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Il/la sottoscritto/a.....  
nato/a il ..... a.....  
residente in Via ..... Cap .....  
Comune ..... Località ..... Provincia .....  
Tel..... Codice Fiscale .....  
e-mail .....

Stato civile:

celibe/nubile    coniugato/a    convivente    separato/a    divorziato/a    vedovo/a

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità, in qualità di    dipendente    collaboratore/borsista   di codesto Ente,  
che per l'anno di imposta \_\_\_\_\_ ha diritto alle seguenti detrazioni:

#### A) Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilato (altre detrazioni art. 13 del D.P.R. n. 917/1986)

- Riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente:    SI    NO

*(Il lavoratore può richiedere al sostituto la non applicazione della detrazione di cui all'art.13 del TUIR nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa presumere di non aver diritto o di aver diritto ad una detrazione inferiore rispetto a quella che sarebbe riconosciuta dal sostituto)*

- Inoltre, per una corretta applicazione delle detrazioni d'imposta, chiede che si tenga conto per l'anno d'imposta \_\_\_\_\_ di un ulteriore reddito aggiuntivo da sommare a quello da lavoro dipendente corrisposto dall'Università di Verona pari a € \_\_\_\_\_.

---

**Direzione Risorse Finanziarie**

**Trattamenti Economici**

Via dell'Artigliere,8 - 37129 Verona

T: +39 045 8028425-353-739

ufficio.stipendi@ateneo.univr.it

P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234



